

SENTENZA N. 5874 Anno 2018

RUOLO GENERALE

N. 28182,18

REPERTORIO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI MILANO

N. _____/18

26 66 12

Nella persona dell'Avv.Mariagiuseppina Spanò –V Sezione civile all'udienza del 26/06/2018 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, ai sensi dell'art.22 co.7 e 8 L.689/81 la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n 28182 Ruolo Generale dell'anno 2018,

promossa

DA:

residente in Milano alla via

ed elett te domiciliato

in Alessandria presso la Glob Consumatori Onlus

OPPONENTE-

CONTRO

Comune di Milano, in persona del Sindaco

Opposto contumace

OGGETTO: opposizione sanzione amministrativa

Alla udienza del 26 /06/2018 compare per il ricorrente che si riporta agli atti e ne chiede l'accoglimento.

Il Comune di Milano resta contumace

Il Gdp dopo aver esaminato gli atti, attesa la fondatezza del ricorso, dava lettura del dispositivo in udienza con contestuali motivazione

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va accolto.

Preliminarmente deve rilevarsi che l'onere della prova incombe, ai sensi della L.689/81 in capo alla P.A. ancor più in base alla novella D.Lgvo 150/11 in punto di ritualità che impone alla parte convenuta obbligo di costituirsi e depositare 10 giorni prima della udienza fissata, termine non più di natura ordinatoria come portato dalla L. 689/81, bensì perentorio.

4

La perentorietà comporta che in mancanza di costituzione entro il termine de quo, si decade da ogni eccezione e/o produzione documentale restando in piedi una mera difesa. Ogni ulteriore documentazione e/o eccezione resta tamquam non esset., in violazione dell'onere della prova.

E' pertanto la P.A. opposta che deve fornire prova della legittimità della contestazione elevata e la responsabilità dell'accadimento in capo alla ricorrente attese le contestazioni.

Nel caso in esame, attese le contestazioni, l'ente opposto non ha dedotto alcunché sul punto né ha offerto elementi probatori utili in ordine ai provvedimenti impugnati, né ha offerto nessuna prova sulla responsabilità dell'accadimento in capo alla ricorrente in virtù della quale si è reso legittimo elevare la contestazione comminando la sanzione relativa, e attese le contestazioni sollevate dal ricorrente sul punto, l'ente non ha offerto alcuna prova a contrario come era suo onere, preferendo rimanere contumace.

A rigore potrebbe essere ritenuto in questa sede il principio di espressione civilistica che racchiude in se l'onere di provare i fatti assunti, a cui segue il principio "actore non probante reus absolvitur" che ,rapportato al rito che ci occupa si traduce non solo nella violazione dell'onere della prova , ma anche nelle decadenze di cui al D.Lgvo 150/2011.

Per quanto sopra, non può che emettersi una prognosi favorevole di accoglimento delle ragioni della ricorrente.

Le spese si compensano

P.Q.M

Il Giudice di Pace V sezione civile, definitivamente pronunciando così provvede:

letti gli atti, accoglie il ricorso ed annulla i provvedimenti impugnati verbale n. 00005203/18 e n. 00005265/18

Spese compensate

Così deciso in Milano, lì 26/06/2018

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO DEPOSITATO IN CANCELLERIA

26 GIU. 2018

L'ASSISCANCE GERBZIARIO

Il Giudice di Pace Avv. Mariagiuseppina Spanò